



COMUNE DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 116 del 02-07-2024

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI DIFFUSIONE SONORA DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE ANNO 2024

VISTO

- la legge 26.10.1995 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, che ha affidato specifiche competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
- il D.L. 06/12/2011, N. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

CONSIDERATO

- che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;
- tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
- sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all'aperto, con fonte principale del volume eccessivo della musica;

VALUTATO

- di dover contemperare le esigenze degli operatori economici del settore, dell'utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;
- di tutelare l'incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell'organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi.

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali;

VISTO gli artt. 659 e 660 c.p.;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTA la legge 25/8/1991 n. 287;

VISTA la legge 447/95;

VISTA la Legge 6 novembre 2019, n. 22;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.50 c.7;

VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulp, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulp, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico), secondo le seguenti modalità:

- nelle giornate di venerdì e sabato del mese di luglio 2024 e per gli eventi patrocinati dal Comune di Ardea alle ore 01.00;
- nelle giornate del 2 e 3 agosto 2024 e dal 09 al 16 agosto 2024 e per gli eventi patrocinati dal Comune di Ardea alle ore 01.00;
- per i restanti giorni dei mesi di luglio ed agosto 2024 alle ore 00.00.

La presente ordinanza rappresenta solo una deroga agli orari per la diffusione sonora e non una deroga a quelli che sono i limiti delle emissioni sonore indicati dalle normative vigenti in materia riportati nel piano di zonizzazione dell'impatto acustico comunale.

2. Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.

3. In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

DISPONE

che copia dell'ordinanza sia pubblicata in Albo pretorio e su Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune di Ardea;

DICHIARA

1. che contro la presente ordinanza, l'interessato possa presentare ricorso:
- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e ss. Della L.n.1034/1971;
 - entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e ss. Del D.P.R.

n.1199/1971.

2. la presente ordinanza immediatamente eseguibile.

Ardea, 02-07-2024

IL SINDACO
MAURIZIO CREMONINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005